



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)

e dal Ministro della difesa (DI PAOLA)

di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)

con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua originale e facente fede	»	13

ONOREVOLI SENATORI. -

1. Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

- mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

- va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e 11 sezioni.

La Sezione I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ovvero quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.

La Sezione II determina le linee guida e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, di seguito sintetizzate:

- ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

- organizzazione ed impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

- formazione e addestramento in campo militare;

- sanità militare, storia militare, museologia, sport militare;

- altri settori militari di interesse comune per entrambe le parti;

- scambio di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due parti;

- incontri tra le istituzioni della difesa;

- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le parti;

- visite di navi e aeromobili militari.

In particolare, viene stabilita la possibilità di elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che ne determineranno le linee guida.

La Sezione III regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.

La Sezione IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli impegni assunti dalle Parti in campo internazionale. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge, e il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, allo Stato di origine, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

La Sezione V regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale

della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, sarà a carico della Parte inviante il risarcimento dei danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, mentre entrambe le Parti, previa intesa, rimborseranno l'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui saranno congiuntamente responsabili.

La Sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nelle seguenti categorie di attrezzature e mezzi:

a) navi, aeromobili, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;

b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni - appositamente costruiti per uso militare - e relativo equipaggiamento;

c) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici, materiali informatici e di telecomunicazione appositamente costruiti per uso militare;

d) materiali blindati ed equipaggiamento speciale utile per l'addestramento militare appositamente costruiti per uso militare;

prevedendo, nel contempo, che:

- i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente;

- il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuato con operazioni dirette da

Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

In base a tali previsioni e ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», e del relativo nuovo regolamento di esecuzione - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93 -, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e all'esportazione e importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dall'articolo 1 della citata legge n. 185 del 1990.

Infine, l'articolo 3 di tale Sezione disciplina la protezione della proprietà intellettuale.

La Sezione VII regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e potranno essere trasferiti a terzi solo attraverso i canali governativi approvati, conservati e salvaguardati secondo legge.

La Sezione VIII stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite negoziati bilaterali.

Infine, le Sezioni IX, X e XI regolano l'entrata in vigore del documento in esame, prevedendone la durata a tempo indeterminato, le modalità di denuncia e di cessazione, nonché gli eventuali emendamenti e revisioni del testo. È, da ultimo, stabilito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono l'italiano e il francese, entrambe le versioni facenti ugualmente fede.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo di cooperazione militare e di difesa con il Gabon ha valore programmatico e costituisce la cornice giuridica entro la quale si svilupperà, nei campi di cui all'articolo 2 della Sezione II, la cooperazione tra le Parti. La sua applicazione non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:

le spese di missione e di viaggio, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al personale italiano impegnato in Gabon in consultazioni tra i rappresentanti delle Parti, non si configurano come oneri direttamente discendenti dall'Accordo perché esso, a differenza di precedenti analoghi Accordi - i quali istituiscono una Commissione paritetica bilaterale che si riunisce annualmente per elaborare intese e programmi attuativi degli Accordi medesimi - non dà vita ad alcun nuovo organismo, ma affida lo sviluppo della cooperazione ad appositi Piani annuali, disponendo che le predette consultazioni abbiano luogo solo in via meramente eventuale (Sezione II, articolo 1, lettera *d*);

l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (Sezione II, articolo 3, lettera *b*), di visite alle navi ed agli aeromobili militari (Sezione II, articolo 3, lettera *h*) e così pure di scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi (Sezione II, articolo 3, lettera *i*) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

l'eventuale richiesta della controparte per la partecipazione ad attività di addestramento e formazione militare (Sezione II, articolo 2, lettera *g*), per lo scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (Sezione II, articolo 3, lettera *d*), per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (Sezione II, articolo 3, lettera *e*) e per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (Sezione II, articolo 3, lettera *f*) e ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie (Sezione II, articolo 3, lettera *g*) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

per quanto invece riguarda le spese derivanti dall'eventuale invio di personale italiano ai fini della partecipazione agli incontri tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa (Sezione II, articolo 3, lettere *a*) e *c*) o alle attività di cui ai precedenti alinea, nonché quelle eventualmente discendenti dalla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, di cui alla Sezione VI e alla lettera *j*) dell'articolo 3 della Se-

zione II, si precisa che si tratta di attività istituzionali concretamente già svolte in via ordinaria dal Ministero della difesa, che dunque trovano copertura sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1170/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; la loro materiale esecuzione, inoltre, ai sensi del paragrafo 3 della Sezione III dell'Accordo, sarà in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità dei relativi fondi procedendo, qualora esse siano ritenute di interesse prioritario, all'eventuale rimodulazione delle attività già programmate.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Gabon in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'Accordo non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali assunti in materia con la firma dell'Accordo.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

In merito all'Accordo non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del disegno di legge sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE
MILITARE E DI DIFESA**

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
GABONESE**

INDICE

- PREAMBOLO
- I. PRINCIPI E SCOPI
- II. COOPERAZIONE GENERALE
 - 1. ATTUAZIONE
 - 2. CAMPI
 - 3. MODALITA'
- III. ASPETTI FINANZIARI
- IV. GIURISDIZIONE
- V. RISARCIMENTO DANNI
- VI. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
 - 1. CATEGORIE DI ARMAMENTI
 - 2. MODALITA'
 - 3. PROPRIETA' INTELLETTUALE
- VII. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
- VII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- IX. ENTRATA IN VIGORE
- X. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI
- XI. DURATA E TERMINE

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE MILITARE E DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese (denominati in seguito le "Parti" ed individualmente la "Parte");

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

I. PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle due Parti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

II. COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti di comune accordo.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa nazionale della Repubblica Gabonese.
- d. Eventuali consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Libreville ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gabonesi.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politica di sicurezza e di difesa;

- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
- f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. formazione ed addestramento in campo militare;
- h. sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

III. ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

IV. GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dello Stato ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

V. RISARCIMENTO DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

VI. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere situato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

3. Proprietà Intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

VII. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata", ai fini del presente Accordo, si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Gabonese
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	DIFFUSION RESTREINTE

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù di questo Accordo, da parte di personale delle Parti, avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nella presente Sezione, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

IX. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

X. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgono organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa nazionale della Repubblica Gabonese, su basi di interesse

reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nella Sezione LX (ENTRATA IN VIGORE).

XI. DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 19 maggio 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA GABONESE

Il Ministro della Difesa

Il Ministro della Difesa Nazionale

